

FOCUS ANTI

# Per gli istituti deflattivi è l'ora di un Testo unico

12.03.2012

di Roberto Lunelli

**L**itigioso fra amministrazione finanziaria e contribuenti, già assai rilevante, sta crescendo. Non va, però, ridotto con condoni o sanatorie, ma con strumenti legislativi mirati e strutturali. A parte i benefici che deriverebbero - anche in questo settore - da una legislazione organica e stabile nel tempo e da una prassi amministrativa tempestiva ed equilibrata, un rilevante contributo può venire dalla stessa giurisprudenza tributaria: perché «la legge vive nell'interpretazione che ne danno i giudici». La diffusione di sentenze ben motivate e convincenti indurrebbe, da un lato, ad accertamenti più meditati e, dall'altro, a maggiore prudenza nell'avviare il contenzioso tributario.

Ferma restando l'esigenza di giudici tributari professionali e a tempo pieno in entrambi i gradi del giudizio di merito, le controversie più rilevanti e impegnative dovrebbero continuare a essere decise da organi collegiali (misti), mentre quelle di valore non superiore a cinque o ventimila euro (rispettivamente, più di un terzo o più della metà del totale) potrebbero essere affidate a un giudice monocratico.

Ma si potrebbe agire anche a monte, attraverso un rafforzamento e un riordino degli **istituti deflattivi del contenzioso**. La maggior parte di questi è contenuta nel Dlgs 218/1997 («Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale»); agli originari istituti dell'accertamento con adesione, della conciliazione giudiziale (inserita nel decreto sul processo tributario), dell'acquiescenza, del

contribuente alle pretese erariali, si sono aggiunti - negli ultimi anni - l'adesione, al Pvc e all'invito al contraddittorio. Altri se ne rinvengono in diversi contesti: l'autotutela nel Dl 564/1994; le osservazioni e richieste sul Pvc nella legge 212/2000; il ravvedimento e la definizione (agevolata) delle sanzioni nel Dlgs 472/1997. Da ultimo, la manovra del luglio dello scorso anno (l'articolo 39, comma 9, Dl 98/2011, convertito dalla legge 111/2011) ha introdotto l'istituto del reclamo e la mediazione (oltre alla concilia-

## PREVENZIONE DELLE LITI

Servono regole generali valide per gli strumenti con aspetti omogenei e disposizioni speciali per facilitare l'utilizzo

zione) a partire dal prossimo 2 aprile (il 1° aprile cade, infatti, di domenica) all'interno del Dlgs 546/1992 sul processo tributario.

Una insieme variegato e confuso di istituti giuridici, collocati in provvedimenti diversi; utilizzabili sulla scorta di atti diversi (istruttori o impositivi); rimessi, di volta in volta, all'iniziativa del contribuente o dell'amministrazione finanziaria; con o senza contraddittorio; recanti spesso (ma non sempre) riduzioni delle sanzioni e, in un caso, con la presenza (discreta) del giudice. L'impostazione originale del Dlgs 218/1997 e poi le (troppe) modifiche successive (anche per disciplinare aspetti marginali) hanno reso difficile, anche per gli addetti ai lavori, orientarsi fra i vari istituti che, pertanto, a volte sono stati tra-

scurati o non sono stati utilizzati al meglio possibile.

Tutti perseguono la stessa finalità: la definizione (rapida) del rapporto tributario e la maggior parte di quelli a favore del contribuente consentono sensibili attenuazioni delle sanzioni ma partendo dal riconoscimento di un (proprio) comportamento scorretto in alcuni casi e quanto meno discutibile in altri e tale da indurre a un confronto fra le parti.

I vari istituti potrebbero essere raggruppati in «unilaterali» e «bilaterali», a seconda che siano rimessi alla volontà di una sola parte (come l'autotutela o i vari tipi di acquiescenza) o che richiedano una convergenza del soggetto attivo e di quello passivo (come l'accertamento con adesione o la conciliazione giudiziale); per poi stabilire - con chiarezza e per ciascuno - le condizioni di accesso e di perfezionamento, le modalità per adempiere agli obblighi che ne derivano, le conseguenze dell'eventuale inadempimento.

In altre parole, per dare sistematicità al comparto, si potrebbe realizzare un Testo unico degli istituti deflattivi del contenzioso tributario, prevedendo una serie di regole generali valide per tutti gli "strumenti" che presentano caratteristiche omogenee; e poi, per ciascuno di essi, disposizioni speciali che ne assicurino un'agevole fruibilità nella pratica. In questo modo, molti rapporti tributari controversi potrebbero essere (rapidamente) definiti: nella consapevolezza che il meglio può essere nemico del buono.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A CURA DI

Associazione nazionale tributaristi italiani (Anti)